

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Provincia di Venezia

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 03.06.2013

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
PER LE ATTIVITA' CULTURALI**

INDICE

Art. 1 Istituzione della Consulta

Art. 2 Funzioni della Consulta

Art. 3 Composizione e nomina della Consulta

Art. 4 Funzionamento della Consulta

Art. 5 Presidenza della Consulta

Art. 6 Strutture operative

Art. 7 Relazione e programma annuale

Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

E' istituita presso il Comune di Santa Maria di Sala la Consulta per le attività culturali, quale organismo permanente di consultazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente Statuto comunale, ed in attuazione delle previsioni statutarie di cui all'art. 2, per la promozione della cultura nell'ambito dei principi della Costituzione, del diritto allo studio e tutela il patrimonio culturale locale nelle sue espressioni tradizionali, attraverso la promozione ed il sostegno di iniziative educative e culturali.

Art. 2. FUNZIONI DELLA CONSULTA

2.1. La Consulta svolgerà la sua attività per perseguire le seguenti finalità:

- a.** Proporre azioni e progetti volti e promuovere e sostenere gli aspetti culturali ed educativi concorrendo alla definizione della programmazione culturale di competenza dell'Amministrazione comunale;
- b.** esprimere pareri e/o suggerire integrazioni alle proposte di programmazione presentati da altre istituzioni, enti ed associazioni che operano in stretta collaborazione con il Comune
- c.** Coadiuvare il Consiglio comunale mediante proposizione di atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, al raggiungimento di obiettivi di sviluppo dei Servizi s culturali sulla base dei bisogni e delle peculiarità del territorio.
- d.** Perseguire, in attuazione del principio di sussidiarietà, la finalità di realizzare un sistema di servizi culturali capace di integrare servizi pubblici e istituzionali, attività di associazioni culturali del territorio, di organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e dei privati.
- e.** Proporre attività e iniziative che, coerentemente agli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, favoriscano la crescita culturale e civile dei cittadini.

Art. 3. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA

3.1 La Consulta viene nominata dal Consiglio comunale ad avvenuta convalida dei Consiglieri eletti ed è così composta:

- a.** Assessore competente o suo delegato, che ne è il Presidente;
- b.** n. 3 componenti nominati dalla maggioranza, anche tra esterni al Consiglio;
- c.** n. 2 componenti nominati dalla minoranza, anche tra esterni al Consiglio;
- d.** n. 2 esperti rappresentanti delle associazioni culturali del territorio.

3.2. I membri nominati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consiglieri comunali.

3.3. Per la costituzione della consulta si procederà alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale di un apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componenti esperti della commissione a tutti i cittadini, i quali potranno presentare entro il termine previsto dall'avviso un'apposita istanza con la quale

dichiareranno di essere in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consiglieri comunali e alla quale alleggeranno il proprio curriculum.

3.4. La nomina dei componenti la Consulta avviene mediante scrutinio segreto con due votazioni successive, la prima per la nomina dei rappresentanti di maggioranza e minoranza, per cui la votazione sarà con voto limitato a uno, e la seconda per la designazione degli altri componenti con le medesime modalità.

3.5. La revoca o la decadenza di un componente della Consulta interno al Consiglio dalla carica di consigliere comunale o il passaggio del Consigliere a diverso schieramento comportano la decadenza dalla funzione di componente della Consulta.

3.6. Qualora i componenti della Consulta non adempiano alle loro funzioni, potranno essere revocati con provvedimento motivato del Consiglio comunale.

3.7. La sostituzione di un componente revocato o decaduto avrà luogo mediante nomina secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 4. FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

4.1. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.

4.2. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

4.3. I componenti della Consulta decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute della Consulta.

Art. 5. PRESIDENZA DELLA CONSULTA

5.1. La convocazione della Consulta compete al Presidente con previsione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta dell'individuazione di un Vice Presidente e del Segretario verbalizzante, scelti tra i componenti la Consulta.

5.2. Nella prima seduta i componenti la consulta stabiliranno i termini e le modalità di convocazione delle sedute e dello svolgimento dei lavori.

5.3. Spetta al Presidente:

- a.** convocare la Consulta;
- b.** presiedere le riunioni della Consulta;
- c.** proporre l'O.d.G. delle riunioni della Consulta;
- d.** promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta
- e.** invitare a partecipare alle sedute della Consulta i funzionari del Comune o altri soggetti esterni, in qualità di esperti, sulla base degli argomenti che verranno trattati nella seduta.

5.4. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

5.5. In caso di grave impedimento il Presidente può delegare la presidenza di una seduta della Consulta al Vice presidente o ad un altro componente a sua scelta.

Art. 6. STRUTTURE OPERATIVE

6.1. La Consulta ha sede presso la Biblioteca comunale.

6.2. Di ogni seduta della Consulta viene redatto a cura del Segretario nominato apposito verbale riportante i componenti presenti e la discussione relativa agli argomenti trattati, con l'indicazione degli intervenuti, nonché il parere definitivo espresso e l'esito delle votazioni.

6.3. I verbali vengono redatti in un apposito registro e sottoscritti, unitamente agli allegati, dal Presidente, dal redigente il verbale e da tutti i componenti.

Art. 7. RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

7.1. La Consulta presenterà, di norma, al Consiglio comunale, tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 30 settembre di ogni anno, che lo approverà entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale programma potrà comprendere la proposta di adozione da parte del Consiglio comunale di iniziative in materia di promozione della cultura.

7.2. In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 60 gg. dall'esecutività del provvedimento di nomina della Consulta.

Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

8.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento.

8.2. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, fatta salva diversa disposizione dell'organo adottante.